

COMUNE DI GOLASECCA
PROVINCIA DI VARESE



**REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI
CONCESSIONE DI PATROCINIO DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI,
SUSSIDI ED ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A FAVORE DI
ASSOCIAZIONI, GRUPPI, SOCIETÀ, COMITATI, ENTI PUBBLICI E
PRIVATI**

Allegato A) alla deliberazione del Consiglio Comunale n. del

INDICE

CAPO I – DISCIPLINA GENERALE

- Articolo 1 Finalità
- Articolo 2 Interventi del Comune
- Articolo 3 Contributi ordinari e straordinari
- Articolo 4 Soggetti beneficiari
- Articolo 5 Settori di intervento
- Articolo 6 Altri interventi di carattere straordinario

CAPO II – EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E DEI BENEFICI ECONOMICI

- Articolo 7 Procedura di richiesta contributi per attività ordinaria
- Articolo 8 Procedura di concessione dei contributi ordinari – Assegnazione
- Articolo 9 Procedura di richiesta dei contributi straordinari
- Articolo 10 Procedura di concessione dei contributi straordinari – Assegnazione
- Articolo 11 Rendicontazione

CAPO III – CONCESSIONE UTILIZZO BENI MOBILI ED IMMOBILI

- Articolo 12 Concessione temporanea di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale
- Articolo 13 Concessione dell'uso di beni immobili
- Articolo 14 Forma giuridica e procedura di assegnazione
- Articolo 15 Determinazione del canone e sua riduzione
- Articolo 16 Obblighi del concessionario
- Articolo 17 Decadenza e revoca della concessione
- Articolo 18 Interventi migliorativi autorizzati o non autorizzati
- Articolo 19 Garanzie cauzionali
- Articolo 20 Durata della concessione e divieto di rinnovo automatico

CAPO IV – CONCESSIONE PATROCINIO - DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 21 Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica
- Articolo 22 Rapporti e responsabilità – Esclusioni
- Articolo 23 Patrocinio
- Articolo 24 Soggetti e iniziative non ammissibili
- Articolo 25 Presentazione della domanda
- Articolo 26 Collaborazioni e incarichi con soggetti esterni
- Articolo 27 Entrata in vigore

Capo I – DISCIPLINA GENERALE

Art.

1

Finalità

1. L'Amministrazione Comunale di Golasecca in attuazione dei principi generali fissati dallo Statuto e nei limiti delle risorse previste in bilancio, favorisce, valorizza e sostiene le forme associative mediante erogazioni di agevolazioni, contributi finalizzati e/o concessioni in uso di locali, impianti e/o terreni di proprietà comunale.
2. La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici di qualunque natura a enti ed associazioni pubbliche e private, viene effettuata dal Comune, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente regolamento per dare attuazione all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità amministrata ed a promuoverne lo sviluppo.
3. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento le sovvenzioni, i sussidi e qualsiasi altro beneficio economico reso a favore di persone fisiche.

Art.

2

Interventi del Comune

1. Gli interventi del Comune relativi sia alle singole iniziative che all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire mediante:
 - a. assegnazione di contributi finanziari;
 - b. concessione temporanea dell'uso agevolato di beni mobili ed immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature comunali;
 - a. prestazione di un servizio o di una attività comunale economicamente valutabile;
 - b. altre forme di intervento comunque dirette ad arrecare un vantaggio economico.

Art.

3

Contributi ordinari e straordinari

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per contributi **ordinari** si intendono quelli concessi a sostegno dell'attività esercitata in modo ordinario e costante, in via continuativa, dal soggetto beneficiario, sulla base della programmazione da questi presentata, e sono attribuiti secondo le modalità stabilite nei successivi artt. 7 e 8.
2. Per contributi **straordinari** si intendono quelli concessi a sostegno di particolari iniziative, di carattere straordinario, organizzate nel territorio comunale, giudicate dall'Amministrazione Comunale particolarmente degne di rilievo, e sono attribuiti secondo le modalità stabilite nei successivi artt. 9 e 10.

Art.
4
Soggetti
beneficiari

1. Possono accedere a contributi e ad altre forme di sostegno economico finanziario i soggetti che hanno un legame con il territorio del Comune di Golasecca o che comunque svolgono un'attività di particolare interesse per la collettività o per la promozione dell'immagine del Comune e che agiscono quali:
 - a. enti pubblici;
 - b. associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica;
 - c. associazioni non riconosciute e comitati;
 - d. soggetti o enti privati, soltanto per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative pubbliche che abbiano ottenuto il Patrocinio dal Comune di Golasecca.

2. E' escluso dalla presente disciplina ogni contributo e beneficio economico a persone giuridiche o enti di fatto affiliate a società segrete o costituenti articolazione di partiti politici (art. 7 legge 02.05.1974, n. 195 e art. 4 legge 18 .11.1981, n. 659).

3. In ossequio a quanto disposto dall'art. 4, comma 6 del D.L. 6 luglio 2012, n.95 convertito nella legge n. 135/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013 gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Degli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile sono esclusi e quindi non ricadono nella limitazione di cui sopra:
 - a) Le Fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica;
 - b) Gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione;
 - c) Le associazioni di promozione sociale di cui alla legge n. 383/2000;
 - d) Gli enti di volontariato di cui alla legge n. 266/1991;
 - e) Le organizzazioni non governative di cui alla legge n. 49/1987;
 - f) Le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991;
 - g) Le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 90 della legge n.289/2002;
 - h) Le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

Art.
5
Settori di
intervento

1. Il Comune di Golasecca per le finalità di cui all'art. 1, può intervenire, con la concessione di contributi o l'attribuzione di altri benefici economici a favore dei soggetti che operano nei seguenti settori:
 - a. Sociale;
 - b. Culturale e dei beni artistici e storici;
 - c. Istruzione;
 - d. Sportivo e ricreativo;
 - e. Turistico;

- f. Ambientale;
 - g. Sviluppo economico e del lavoro;
 - h. Della cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale.
2. Non costituiscono contributi la concessione di benefici di scarso valore economico legati a funzioni di rappresentanza quali coppe, trofei, medaglie.

Art.

6

**Altri interventi di carattere
straordinario**

1. La definizione delle finalità, dei settori di intervento e di attività di cui ai precedenti articoli non preclude al Comune **la possibilità di ulteriori interventi di carattere straordinario**, quando gli stessi sono motivati da fatti ed esigenze di particolare interesse per la comunità o che costituiscono, da parte della stessa, testimonianza di solidarietà verso popolazioni colpite da gravi eventi e calamità.

**Capo II – EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E DEI BENEFICI
ECONOMICI**

Art.

7

Procedura di richiesta contributi per attività ordinaria

1. I soggetti interessati a richiedere contributi o altri benefici economici per il sostentamento e lo svolgimento della loro attività ordinaria e/o dei loro progetti devono presentare apposita domanda, di norma, **entro il 31 marzo di ogni anno**. Sono ammissibili domande presentate oltre i termini sopra indicati soltanto in casi specificatamente motivati.
2. La domanda di contributo deve essere presentata al protocollo del Comune, sottoscritta dal legale rappresentante e deve contenere:
- a. denominazione dell'ente, istituzione, fondazione o associazione nonché le generalità del legale rappresentante e relativo codice fiscale o partita IVA;
 - b. motivazione delle ragioni che sono a fondamento della richiesta con allegata relazione relativa all'attività svolta, a quella in corso ed ai progetti;
 - c. impegno a rendicontare e/o relazionare sull'attività svolta nell'anno;
 - d. indicazione delle eventuali altre analoghe richieste di contributo presentate ad altri enti pubblici (e loro eventuale esito);
 - e. dichiarazione di non essere affiliati a società segrete o costituire articolazione di partiti politici (art.7 legge 02.05.1974, n.195 e art. 4 legge 18.11.1981, n. 659);
 - f. impegno ad accettare le norme contenute nel presente regolamento, approvato dal Comune ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 delle legge 214/90;
 - g. copia dello statuto o dell'atto costitutivo ove ricorra il caso e se non già depositato presso il Comune.

Art.

8

Procedura di concessioni dei contributi ordinari assegnazione

1. L'istruttoria delle domande di contributo di cui al precedente articolo deve essere effettuata

dal Servizio Affari Generali.

2. Il Servizio, **entro il 31 maggio**, trasmette l'elenco delle domande e le relative istruttorie alla Giunta Comunale, la quale dispone in merito con formale atto deliberativo. Nell'individuazione dell'ammontare del contributo la Giunta Comunale definirà anche le modalità di erogazione dello stesso.
3. Il provvedimento deliberativo relativo alla concessione dei contributi e benefici economici dovrà indicare tutti i soggetti che hanno inoltrato richiesta, motivando l'esito della stessa. La delibera di concessione sarà pubblicata nei termini di legge, inoltre ne sarà data notizia a tutti coloro che hanno presentato domanda, entro 30 giorni dall'esecutività della delibera stessa.
4. I soggetti cui sono stati concessi dei contributi **ordinari**, sono tenuti a presentare all'Amministrazione Comunale, **entro e non oltre i due mesi successivi a quello in cui si è svolta l'iniziativa riconosciuta finanziabile, una relazione sulle attività effettuate e sulle spese sostenute, sottoscritta dal legale rappresentante.**
5. La mancata presentazione della relazione di cui al comma precedente **comporta l'esclusione** del soggetto interessato da qualsiasi beneficio economico per il futuro;
6. Il Responsabile del servizio Affari Generali effettuerà il monitoraggio delle citate relazioni;
7. La presentazione della domanda di contributo non costituisce titolo per ottenere i benefici e non vincola in alcun modo il Comune di Golasecca che rimane libero di non accoglierla o di accoglierla per un importo inferiore a quello richiesto.
8. La liquidazione del contributo alla quale si provvede con determinazione del responsabile del servizio avviene dopo la realizzazione dell'iniziativa e su scorta della rendicontazione.
9. In caso di richiesta motivata, la Giunta Comunale, può deliberare che il 50% della somma stanziata a contributo avvenga antecedentemente alla realizzazione dell'iniziativa per la quale viene concesso il contributo, stabilendo comunque che la liquidazione a saldo del contributo concesso avvenga ad attività conclusa su presentazione di adeguata rendicontazione.
10. Oltre quelli espressamente esclusi dal presente regolamento non rientrano nella presente disciplina gli eventuali contributi che l'Amministrazione Comunale assegni ad enti che operano nel territorio cittadino a copertura parziale delle spese di gestione delle attività sociali, per le quali il Comune esercita i compiti di vigilanza previsti dalla normativa regionale.
11. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano per il pagamento ai beneficiari di contributi disposti da altri enti tramite trasferimenti al Comune.
12. Le norme del presente regolamento non si applicano per i contributi che l'amministrazione Comunale eroga agli enti, associazioni e società nella propria qualità di socio, a copertura parziale delle spese di gestione dell'attività. In tal caso le modalità di erogazione dei contributi sono definite dai rispettivi statuti sociali.

Art.

9

**Procedura di richiesta contributi
straordinari**

1. I soggetti interessati a richiedere contributi o altri benefici economici per il sostentamento e lo svolgimento di particolari iniziative, manifestazioni e/o progetti di carattere straordinario, devono presentare apposita domanda, di norma, **15 giorni prima della data prevista per l'evento**.

Sono ammissibili domande presentate oltre i termini sopra indicati soltanto in casi specificatamente motivati.

2. La domanda di contributo deve essere presentata al protocollo del Comune, sottoscritta dal legale rappresentante e deve contenere:
 - a. Denominazione dell'ente, istituzione, fondazione o associazione nonché la generalità del legale rappresentante e relativo codice fiscale o partita IVA;
 - b. Motivazione delle ragioni che sono a fondamento della richiesta con allegata relazione relativa all'evento da realizzare, corredata da un sommario riepilogo delle spese da sostenere per la buona riuscita dell'evento;
 - c. Impegno a rendicontare e/o relazionare sull'attività svolta, come previsto dal successivo art. 11;
 - d. Indicazione delle eventuali altre analoghe richieste di contributo presentate ad altri enti pubblici (e loro eventuale esito);
 - e. Dichiarazione di non essere affiliati a società segrete o costituire articolazione di partiti politici (art.7 legge 02.05.1974, n. 195 e art. 4 legge 18.11.1981, n. 659);
 - f. Impegno ad accettare le norme contenute nel presente regolamento, approvato dal Comune ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 241/90.

Art.

10

Procedura di concessione dei contributi straordinari assegnazione

1. L'istruttoria delle domande di contributo di cui al precedente articolo deve essere effettuata dal Servizio Affari generali.
2. Il Servizio provvede a trasmettere le domande e la relativa istruttoria alla Giunta Comunale, la quale dispone in merito con formale atto deliberativo. Nell'individuazione dell'ammontare del contributo la Giunta Comunale definirà anche le modalità di erogazione dello stesso (unica soluzione o rateale).
3. Alla delibera di concessione verrà data pubblicità nei termini di legge e ne sarà data notizia al richiedente.

Art.

11

Rendicontazione

1. In caso di contributi concessi ai sensi del precedente art. 10, a conclusione delle attività per le quali essi sono state richiesti, e comunque **entro 60 giorni** dall'effettuazione dell'iniziativa o della manifestazione, i soggetti assegnatari di contributi sono tenuti a presentare all'Amministrazione Comunale apposito rendiconto;
2. In particolare le spese, cui i contributi erano destinati, dovranno essere

appositamente documentate mediante copia delle relative note di spesa.

3. I contributi erogati nel settore della cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, per la loro tipologia e particolarità, **sono espressamente esclusi dall'obbligo** della documentazione e della presentazione della relazione nei casi di progetti realizzati da soggetti di rilevanza nazionale ed internazionale oppure di adesione a progetti cofinanziati promossi da altre istituzioni o enti pubblici;
4. La mancata presentazione del rendiconto, **comporta l'esclusione** del soggetto interessato da qualsiasi beneficio economico per il futuro;
5. Qualora il Comune di Golasecca risulti creditore, a qualunque titolo, nei confronti dei beneficiari, la liquidazione del contributo è **sospesa** fino all'assolvimento dell'obbligazione;

CAPO III – CONCESSIONE UTILIZZO BENI MOBILI ED IMMOBILI

Art.

12

Concessione temporanea di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale

1. Ai sensi degli artt. 1 e 2 del presente regolamento, il Comune può concorrere alla realizzazione di iniziative ed attività anche con la concessione gratuita o agevolata dell'uso temporaneo di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale.
2. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei beni concessi per l'esercizio dell'attività e per l'organizzazione delle manifestazioni.
3. Nell'atto di concessione, **redatto a cura del Responsabile del Servizio Competente, previo assenso della Giunta Comunale**, sono indicate le date d'inizio e termine dell'uso dei beni, nonché tutte le altre condizioni che regolano i rapporti tra le parti, ivi compreso l'eventuale deposito di una cauzione finalizzata a garantire l'Amministrazione contro eventuali danni al patrimonio comunale.
4. La concessione temporanea dell'uso di beni mobili o immobili **costituisce beneficio economico** e, in quanto tale, deve essere iscritto all'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica di cui al successivo art. 21.
5. Resta esclusa dalla disciplina del presente regolamento la gestione di spazi destinati a riunioni, seminari, convegni, ecc ...

Art. 13

Concessione dell'uso di beni immobili

1. Il Comune di Golasecca può concedere in uso, a titolo gratuito o a canone agevolato, in modo permanente o saltuario, i propri immobili o parte di essi, compresi nel patrimonio indisponibile o nel demanio comunale, ad associazioni o enti pubblici e privati, per scopi sociali connessi alle finalità associative, ai sensi dell'art. 32, comma 8 della Legge 724/1994.

2. E' consentita anche la concessione gratuita a soggetti privati in caso di motivata necessità rilevata dall'ufficio Servizi Sociali.
3. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le concessioni riguardanti gli impianti sportivi comunali, l'eventuale assegnazione di immobili confiscati alla mafia, per i quali si procede in base alla Legge 575/1965 e successive modificazioni, parchi e giardini, strade, vie, piazze pubbliche e di pubblico transito.

Art. 14 – Forma giuridica e procedura di assegnazione

1. La concessione in uso temporaneo di beni patrimoniali indisponibili e demaniali è effettuata nella forma della concessione amministrativa. Il contenuto dell'atto di concessione deve essenzialmente prevedere:
 - a) l'oggetto, le finalità e il corrispettivo della concessione;
 - b) la durata della concessione;
 - c) la clausola espressa di revocabilità, per ragioni di pubblico interesse, della concessione stessa ad opera dell'Amministrazione;
 - d) altre clausole ritenute importanti ed essenziali.
2. Gli immobili concessi per le finalità di cui all'art. 13 vengono assegnati in seguito ad istruttoria del Servizio Tecnico, che deve tener conto dei criteri di seguito evidenziati:
 - a) deve trattarsi di enti, associazioni, forme organizzative che perseguono scopi nell'ambito delle attività di cui all'art. 4 del presente regolamento;
 - b) tali enti, associazioni e forme organizzative, oltre a non perseguire finalità di lucro, non dovranno svolgere in alcun modo attività con modalità commerciali.
3. L'assegnazione verrà effettuata in base all'ordine di presentazione delle istanze, e ovviamente delle disponibilità, privilegiando, laddove possibile, l'uso plurimo degli spazi da parte dei soggetti interessati e comunque sulla base dei seguenti fattori, elencati in ordine di importanza:
 - a) struttura e dimensione organizzativa del soggetto richiedente, anche in rapporto alle dimensioni dell'immobile oggetto della concessione;
 - b) riconoscimento della funzione svolta nel tempo e nel Comune, come rilevante per fini pubblici o per l'interesse collettivo.

Art. 15 – Determinazione del canone e sua riduzione

1. Il canone per l'uso degli immobili comunali è determinato, con apposita perizia estimativa effettuata dal Servizio Tecnico, sulla base dei valori correnti di mercato, per beni di caratteristiche analoghe, nonché dei seguenti elementi essenziali di valutazione:
 - a) valore immobiliare del bene da concedere in uso;
 - b) parametri di redditività del bene commisurati alla destinazione d'uso prevista nel rapporto concessorio: commerciale, produttiva, agricola, a servizi o altro;
 - c) eventuale impegno, da parte dell'utilizzatore, all'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione, strutture fisse, costruzioni o ogni altra opera destinata ad accrescere stabilmente il valore dell'immobile.
2. Il canone può essere ridotto o azzerato, con deliberazione di Giunta Comunale appositamente motivata. Dell'importo originario del canone e della sua riduzione o abbattimento si dà atto nel provvedimento di concessione al fine di determinare il beneficio indiretto assegnato al concessionario.

3. Al canone si applica la rivalutazione ISTAT indice FOI.

Art. 16 - Obblighi del concessionario

1. Le concessioni amministrative in uso degli immobili dovranno prevedere a carico del concessionario:
 - a) l'obbligo del pagamento del canone o del corrispettivo per l'utilizzo, ove previsto;
 - b) l'obbligo di non mutare la destinazione d'uso convenuta;
 - c) l'obbligo di costante utilizzo dell'immobile concesso o dato in uso;
 - d) l'onere delle spese inerenti alla manutenzione ordinaria ed eventualmente straordinaria;
 - e) il pagamento delle utenze;
 - f) il pagamento delle spese di gestione;
 - g) il pagamento di eventuali tasse e/o tariffe;
 - h) il deposito di una cauzione;
 - i) il reintegro della cauzione, ove richiesto;
 - j) il divieto di subconcessione;
 - k) il pagamento di tutte le spese inerenti la concessione/locazione, nessuna esclusa;
 - l) la restituzione dei locali nella loro integrità, salvo il normale deperimento d'uso;
 - m) altre clausole ritenute importanti.
2. Il concessionario ha altresì l'obbligo di dare tempestiva comunicazione al Servizio Tecnico di eventuali disfunzioni agli impianti.

Art. 17 - Decadenza e revoca della concessione

1. Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi di cui all'art. 16 del presente Regolamento comporta la decadenza della concessione, previa contestazione dell'inadempienza al concessionario, il quale entro il termine massimo di 15 giorni potrà presentare al Servizio Tecnico eventuali controdeduzioni.
2. Il mancato pagamento del canone per un periodo superiore ai 3 mesi dalla scadenza stabilita comporta la decadenza della concessione.
3. È fatta salva la revoca della concessione in presenza di motivi di pubblico interesse.

Art. 18 - Interventi migliorativi autorizzati o non autorizzati

1. Eventuali migliorie apportate dal concessionario non danno diritto a rimborsi o indennizzi alla scadenza della concessione. Eventuali opere costruite sul bene e/o relative pertinenze sono acquisite al patrimonio del Comune, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di pretendere la rimessa in pristino dell'immobile.
2. In quest'ultimo caso la rimozione deve essere effettuata a cura e spese del concessionario, nel termine assegnatogli. In caso contrario, l'Amministrazione provvederà d'ufficio alla rimozione, con addebito delle relative spese al concessionario.
3. La natura migliorativa dell'intervento è rimessa per tale qualificazione alla valutazione insindacabile del responsabile del Servizio Tecnico.

Art. 19 - Garanzie cauzionali

1. La cauzione di cui al precedente art. 16 comma 1, lett. h) viene determinata dal Servizio Tecnico in misura ritenuta congrua dallo stesso.
2. La cauzione deve essere prestata contestualmente alla sottoscrizione della concessione e verrà svincolata alla scadenza della stessa.
3. Qualora l'Amministrazione si avvalga in tutto o in parte della cauzione, la stessa deve essere ripristinata entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione stessa.
4. La cauzione può essere presentata indifferentemente nelle seguenti forme:
 - a) mediante deposito in contanti;
 - b) mediante garanzia fideiussoria, assicurativa, finanziaria o rilasciata da una delle imprese esercenti l'attività bancaria previste dal D.P.R. 22 maggio 1956 n. 635;
5. La Giunta comunale, nel determinare la riduzione o l'abbattimento del canone può esonerare, per motivazioni correlate, il concessionario dal prestare la cauzione.

Art. 20 - Durata della concessione e divieto di rinnovo automatico

1. La durata della concessione è stabilita di norma in anni 4. Periodi di durata superiore o inferiore potranno essere determinati con apposita deliberazione di Giunta, adeguatamente motivata. Le concessioni di durata ultranovennale sono approvate dal Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42 lett. 1) del D.lgs. 267/2000
2. Allo scadere della durata prevista la concessione non si rinnova automaticamente.

CAPO IV – CONCESSIONE PATROCINIO - DISPOSIZIONI FINALI

Art.21

Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

1. Il Comune provvede alla tenuta dell'albo dei soggetti a cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del proprio bilancio.
3. L'albo è aggiornato annualmente (entro il 30 giugno di ogni anno) a cura del Servizio affari Generali.
4. Per ciascun soggetto iscritto nell'albo sono nello stesso indicati:
 - a. *Cognome, nome e indirizzo di residenza ovvero denominazione dell'ente, associazione, comitato o azienda ed indirizzo della sede sociale;*
 - b. *Finalità della concessione;*
 - c. *Disposizione di legge o di regolamento, in base alla quale la concessione è stata effettuata;*
 - d. *Importo del contributo e/o del beneficio economico concesso.*
5. Il Comune adotta idonei provvedimenti per assicurare la consultazione dell'albo dei

beneficiari di provvidenze di natura economica da parte di tutti i cittadini, enti, associazioni e comitati con la massima facilità di accesso.

6. Il Responsabile del servizio Affari Generali provvederà a curare quanto prescritto in tema di Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 33/2013.

Art.

22

Rapporti e responsabilità – esclusioni

1. Il Comune di Golasecca resta in ogni caso estraneo a qualsiasi rapporto che venga a costituirsi fra i soggetti destinatari di contributi e terzi per forniture, prestazioni o a qualsiasi altro titolo, così come non assume, sotto qualsivoglia aspetto, responsabilità alcuna circa la gestione e lo svolgimento delle attività e iniziative per le quali il contributo è stato concesso.

Art.

23

Patrocinio

1. Il Patrocinio di iniziative, manifestazioni e progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dalla Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo.
2. La concessione del Patrocinio non comporta di per sé benefici finanziari o agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concordato; tali interventi devono essere eventualmente richiesti nei termini e con le modalità stabilite nel presente regolamento. Con un medesimo atto deliberativo della Giunta può disporre contestualmente la concessione del Patrocinio e la concessione del contributo straordinario ai sensi dell'art. 10.
3. Il Patrocinio del Comune autorizza il soggetto richiedente, limitatamente alla manifestazione, all'iniziativa o al progetto per il quale è concesso, all'utilizzo dello stemma del Comune; il patrocinio deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto mediante esposizione sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione della dicitura: **“con il patrocinio del Comune di Golasecca”**.
4. Con la concessione del Patrocinio, la Giunta può concedere, compatibilmente con le esigenze di carattere organizzativo e le disponibilità finanziarie dell'Ente, le seguenti agevolazioni aggiuntive:
 - a) *Uso gratuito di materiali ed attrezzatura di proprietà comunale;*
 - b) *Collaborazione tecnica del personale comunale;*
 - c) *Uso gratuito di impianti e locali sede della manifestazione;*

Art. 24 - Soggetti e iniziative non ammissibili

1. Il patrocinio del Comune di Golasecca non può essere concesso alle seguenti tipologie di iniziative:
 - a) promosse da soggetti commerciali o da singoli privati che non rientrino nei casi di particolare rilevanza, o comunque per iniziative che abbiano finalità di lucro;

- b) dalle quali derivino comunque vantaggi economici per il promotore al di fuori di finalità benefiche;
- c) che costituiscano pubblicizzazione o promozione finalizzata alla vendita, anche non diretta, di opere, prodotti o servizi di qualsiasi natura;
- d) che siano promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali, nonché da ordini o collegi professionali a fine di propaganda o proselitismo o per il finanziamento della propria struttura organizzativa.

Art. 25 - Presentazione della domanda

1. Al fine di ottenere la concessione del patrocinio del Comune di Golasecca, il richiedente deve presentare apposita domanda almeno 10 giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa. La domanda, va indirizzata al Sindaco del Comune di Golasecca o all'Assessorato competente e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente che si assume la piena responsabilità delle affermazioni e delle notizie contenute nella documentazione prodotta.

Art. 26 – Collaborazioni ed incarichi a soggetti esterni

1. Esulano dal campo di applicazione del presente regolamento, e saranno di volta in volta disciplinati con apposito atto adottato dall'organo competente, i rapporti di collaborazione fra Amministrazione comunale e soggetti esterni finalizzati alla coorganizzazione di iniziative promosse comunemente.
2. Sono altresì escluse dall'applicazione del presente regolamento le iniziative affidate dall'Amministrazione Comunale a soggetti esterni mediante appositi bandi.

Art.27-Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui diviene esecutiva la relativa deliberazione consiliare di adozione.
2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento valgono le disposizioni delle leggi vigenti, dello Statuto e dei regolamenti comunali.
3. Con il presente Regolamento viene abrogata e sostituita ogni altra disposizione vigente in materia.